

Regolamento Comunale dei Servizi Funerari, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria



Adeguato alla Legge Regionale 25 luglio 2013, n. 7

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 01/08/2024

Sommario

TITOLO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1	6
<i>Oggetto</i>	6
Art. 2	6
<i>Norme generali di responsabilità</i>	6
Art. 3	6
<i>Competenze</i>	6
Art. 4	7
<i>Presunzione di legittimazione</i>	7
Art. 5	7
<i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	7
Art. 6	7
<i>Gestione dematerializzata degli atti a disposizione del pubblico</i>	7
TITOLO II	11
SERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTO	11
Art. 7	11
<i>Attività funeraria</i>	11
Art. 8	12
<i>Trasporto funebre</i>	12
Art. 9	14
<i>Esecuzione del servizio e responsabilità</i>	14
Art. 10	14
<i>Svolgimento del servizio funebre</i>	14
Art. 11	15
<i>Riti religiosi</i>	15
Art. 12	15
<i>Trasporto del feretro a spalla</i>	15
TITOLO III	16
NORME GENERALI	16
Art. 13	16
<i>Disposizioni di carattere generale</i>	16
Art. 14	16
<i>Ammissione nel Cimitero</i>	16
Art. 15	17
<i>Orario di apertura e chiusura del cimitero</i>	17

Art. 16	17
<i>Norme di comportamento all'interno del cimitero</i>	17
Art. 17	17
<i>Strutture cimiteriali</i>	17
TITOLO IV	19
SEPOLTURE	19
Art. 18	19
<i>Inumazione e tumulazione</i>	19
Art. 19	19
<i>Esumazioni ed estumulazioni</i>	19
Art. 20	20
<i>Operazioni cimiteriali dove è prevista la presenza del Personale Sanitario</i>	20
Art. 21	20
<i>Oggetti da recuperare</i>	20
Art. 22	21
<i>Disponibilità dei materiali</i>	21
TITOLO V	22
CREMAZIONE.....	22
Art. 23	22
<i>Modalità</i>	22
Art. 24	22
<i>Urna cineraria</i>	22
Art. 25	22
<i>Verbale di consegna</i>	22
TITOLO VI	24
CONCESSIONI.....	24
Art. 26	24
<i>Concessione cimiteriale - disposizioni generali</i>	24
Art. 27	24
<i>Durata delle concessioni</i>	24
Art.28	24
<i>Modalità di concessione</i>	24
Art. 29	25
<i>Subentri a sepolture private e cappelle private</i>	25
Art. 30	25
<i>Subentri in concessioni in uso di loculi e di cellette ossario</i>	25
Art.31	25

<i>Pagamenti dilazionati</i>	25
Art. 32	25
<i>Pagamenti insoluti</i>	25
Art. 33	25
<i>Manutenzione di sepolture private</i>	25
Art. 34	26
<i>Revoca concessione</i>	26
Art.35	26
<i>Decadenza</i>	26
Art. 36	27
<i>Estinzione</i>	27
TITOLO VII	28
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	28
Art.37	28
<i>Esecuzione di lavori</i>	28
Art. 38	28
<i>Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di arredi</i>	28
Art. 39	29
<i>Responsabilità - Deposito cauzionale</i>	29
Art. 40	29
<i>Recinzione aree - Materiali di scavo</i>	29
Art. 41	29
<i>Introduzione e deposito di materiali</i>	29
Art. 42	29
<i>Orario di lavoro</i>	29
Art. 43	29
<i>Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i>	29
Art. 44	30
<i>Vigilanza sui lavori</i>	30
Art. 45	30
<i>Mansioni degli operatori funerari e cimiteriali e del personale addetto alla custodia del cimitero: obblighi e divieti</i>	30
Art. 46	31
<i>Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture</i>	31
Art. 47	31
<i>Materiali ornamentali</i>	31
TITOLO VIII	32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 48	32
<i>Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	32
Art. 49	32
<i>Concessioni pregresse</i>	32
Art. 50	32
<i>Norme di rinvio</i>	32

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, alla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata, alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e gli altri servizi connessi e collegati al decesso.

Art. 2

Norme generali di responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da soggetti estranei al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I soggetti che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 3

Competenze

1. La gestione generale del Cimitero è curata direttamente dal Comune che la esercita tramite il responsabile dell'**Area Manutenzione - Servizi Generali** (di seguito **Responsabile dei Servizi Cimiteriali**). In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di affidare la gestione e/o la custodia del Cimitero a terzi, purché trattasi di soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli formativi definiti con delibera della Giunta Regionale Campania 15 maggio 2009, n. 963.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
3. Spetta al Segretario Comunale la stipula degli atti di concessione cimiteriale e, qualora il Comune decida che il servizio sia affidato a terzi, il controllo sul soggetto gestore per la parte giuridico/amministrativa.
4. Concorre con il **Responsabile del Cimitero** (di seguito **Custode**), l'Ufficiale di Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge (Polizia Cimiteriale).

Art. 4

Presunzione di legittimazione

1. Chi richiede un qualsiasi servizio cimiteriale o una concessione o l'apposizione di croci o altri simboli, lapidi, busti etc., o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione/estumulazione (sia ordinarie che straordinarie), traslazione, cremazione ed ogni altra prestazione cimiteriale richiesta dai cittadini sono servizi pubblici onerosi. Le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta Municipale.

2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge. Le richieste per eventuali esenzioni dal pagamento di quanto dovuto, saranno accertate, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite i Servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n.159 e relativi strumenti di attuazione.

3. Le esenzioni saranno deliberate dalla Giunta Municipale caso per caso, sulla base della relazione istruttoria del Servizi Sociali. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo s'intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 6

Gestione dematerializzata degli atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero è consultabile il registro delle operazioni cimiteriali redatto in base a quanto previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 (con l'indicazione di ogni ingresso di cadavere, ceneri, resti mortali/ossei e relativa documentazione accompagnatoria). Il suddetto registro delle operazioni cimiteriali è tenuto in modalità digitale tramite *Civilia Next*, il software in *cloud* per la gestione cimiteriale. Gli atti a disposizione del pubblico sono consultabili *on line*, possono essere scaricati (*download*) e stampati per una consultazione classica su supporto cartaceo. Sarà, comunque, garantita al pubblico, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, la conoscenza dei seguenti documenti:

- a) l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- d) copia del presente regolamento.

2. L'applicativo *CiviliaNext - Gestione Cimiteriale* consente di ottimizzare la gestione della struttura cimiteriale mediante un'interfaccia grafica interattiva che presenta la dislocazione delle sepolture su cartografie digitalizzate fedeli alle planimetrie in uso al Comune. Integrato nel software c'è il WebGIS di consultazione, alimentato dai dati censuari e cartografici del Comune, che consente di evidenziare la posizione delle sepolture sul territorio e di effettuare ricerche mirate. Il sistema, inoltre, consente all'Ente di pubblicare in modo trasparente la propria offerta ai cittadini per richiedere online i servizi cimiteriali e alle imprese funebri registrate di prenotare online eventi e servizi funerari. L'integrazione con il Portale dei servizi al cittadino garantisce, per i richiedenti, l'autenticazione al sistema con

identità digitale (SPID, CIE, eIDAS). La soluzione informatizzata per la gestione cimiteriale consente:

- a) La visualizzazione immediata della struttura cimiteriale mediante un'interfaccia grafica interattiva;
- b) La georeferenziazione dei dati mediante il *WebGis* integrato che consente di evidenziare la posizione delle sepolture nei campi di inumazione;
- c) Al Comune di pubblicare la propria offerta in modo trasparente e ai cittadini di richiedere online i servizi cimiteriali.

3. La funzionalità dell'applicativo *CiviliaNext - Gestione Cimiteriale* si basa sul concetto di Entità Cimiteriale: l'elemento minimo di rappresentazione al quale può essere associata una pratica amministrativa. La configurazione flessibile del sistema consente di adottare come Entità Cimiteriale diversi tipi di sepolture (cella, tomba, loculo, ecc.). A ciascuna Entità Cimiteriale corrispondono opportune informazioni di geolocalizzazione e un corredo informativo specifico che caratterizza l'entità stessa e ne specifica lo stato d'utilizzo. Fra gli attributi dell'Entità Cimiteriale rientrano:

- a) Attributi anagrafici - Rientrano in questa categoria tutte le informazioni utili all'identificazione e alla localizzazione dell'Entità Cimiteriale, come il tipo di entità, le coordinate di localizzazione/georeferenziazione e la descrizione delle finiture e delle dimensioni.
- b) Stato di assegnazione - Rientrano in questa categoria tutte le informazioni che concorrono a stabilire, rispetto a una data di riferimento, lo stato di disponibilità dell'Entità Cimiteriale in esame. Tali informazioni sono organizzate sotto forma di storico. Per ciascuna occorrenza di assegnazione, sono previste le seguenti informazioni: stato dell'Entità (prenotazione, concessione); estremi della prenotazione/concessione; dati anagrafici dell'intestatario/a; periodo di validità; condizioni economiche e temporali del contratto; situazione dei pagamenti e saldo attuale.
- c) Stato di occupazione - I dati sono gestiti come storico e consentono di determinare, per una data di riferimento, se l'Entità Cimiteriale è libera o meno. Un'Entità Cimiteriale (es. loculo) può essere occupata totalmente o parzialmente e il sistema consente di tracciare entrambe le modalità di occupazione. Per ciascun movimento in ingresso/uscita di una salma in relazione all'Entità Cimiteriale in esame, il sistema consente la registrazione di: provenienza della salma; data di tumulazione/inumazione; soggetto della salma; soggetto esecutore del servizio; note aggiuntive; dati anagrafici del soggetto (con data di nascita e morte); data di esumazione; destinazione della salma; soggetto esecutore del servizio.
- d) Anagrafica lampade votive - Dà una visione dell'anagrafica delle lampade votive, dal tipo di illuminazione al numero di lampade.
- e) Anagrafiche concessioni - Dà una visione dell'anagrafica delle concessioni, dalla tipologia di concessione alla validità del contratto, le scadenze e gli importi del canone.
- f) Gestione economica - Il Comune di Apollosa può inoltre gestire in modo efficiente gli oneri dovuti per le prestazioni erogate (concessione, trasporto, tumulazione, cremazione, ecc.) grazie alla possibilità di stampare un avviso pagoPA per ogni cittadino e gestire la riconciliazione dei pagamenti effettuati. È inoltre possibile generare un flusso unico verso pagoPA, con accorpamento per richiedente, per la produzione massiva di avvisi pagoPA.

4. Struttura del cimitero - La struttura del cimitero è visibile nella planimetria allegata (*Planimetria Generale*). Il cimitero occupa uno spazio suddiviso in tre Campi denominati:

- a) Campo 1 – Accesso dall'ingresso principale (*Allegato Campo 1*);
- b) Campo 2 – Accesso dal lato della Piazza della Memoria o tramite il Campo 1 (*Allegato Campo 2*);
- c) Campo 3 – Accesso dal lato della Piazza della memoria o dalla porta adiacente l'ingresso principale (*Allegato Campo 3*).

d) Ogni Campo è strutturato in Settori, composti da Blocchi che a loro volta comprendono le Entità Cimiteriali (loculi, cellette, fossi). Le Entità Cimiteriali (presenti nei blocchi murari, sul terreno o nelle cappelle) sono individuate graficamente dall'incrocio di righe e colonne e seguono una numerazione non univoca ma relativa al singolo blocco.

e) Il criterio di numerazione è quello rappresentato nella griglia che segue:

<i>COL 1</i>		<i>COL 2</i>		<i>COL 3</i>		
5	1	5	6	5	11	R I G A 5
4	2	4	7	4	12	R I G A 4
3	3	3	8	3	13	R I G A 3
2	4	2	9	2	14	R I G A 2
1	5	1	10	1	15	R I G A 1

L'Entità n. 7 è individuata dall'incrocio della colonna 2 con la riga 4, la numerazione è verticale, dall'alto verso il basso, da sinistra a destra, ripartendo la numerazione dall'alto. La numerazione delle righe e delle colonne è funzionale alla rappresentazione grafica del blocco e quindi non ha alcun collegamento con la numerazione delle Entità:

Loculo n. 1	Loculo n. 6	Loculo n. 11
Loculo n. 2	Loculo n. 7	Loculo n. 12
Loculo n. 3	Loculo n. 8	Loculo n. 13
Loculo n. 4	Loculo n. 9	Loculo n. 14
Loculo n. 5	Loculo n. 10	Loculo n. 15

Ogni *Entità Cimiteriale* è individuata mediante una targhetta di identificazione contenente i seguenti dati:

1. Campo (C1, C2, C3);
2. Settore (S1, S2, S3, ...);
3. Blocco (B1, B2, B3, ...);
4. Entità (N. 1, N. 2, N. 3, ...).

La targhetta dovrà presentare il seguente aspetto grafico:

C1
S1
B1
N. 1

Ovvero:

Campo 1
Settore 1
Blocco 1
Entità n. 1

TITOLO II

SERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTO

Art. 7

Attività funeraria

1. Consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e servizi di seguito indicati:

- a) Vendita di casse mortuarie;
- b) Disbrigo delle pratiche amministrative;
- c) Preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
- d) Trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione;
- e) Trasporto di cadavere inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo di decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo del personale dipendente e i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90;
- f) Trattamento di tanatocosmesi e tanatoprassi;
- g) Recupero di cadaveri su disposizione dell'Autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. L'Attività funebre è svolta da Ditte individuali, società ed altre persone giuridiche in possesso dell'abilitazione del Comune dove hanno la loro sede commerciale. L'abilitazione viene rilasciata alle imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato, così come previsto dall'art.1 bis dell'Allegato A alla L.R. n. 12/2001.

3. È vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

4. È vietato alle imprese funebri:

- a) L'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- b) L'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
- c) La gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socioassistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di assicurare:

- a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

6. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001 e s.m.i.

7. L'impresa abilitata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

- a) Un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della L.R. 12/2001 e s.m.i.;
- b) Un minimo di due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della L.R. 12/2001 e s.m.i. e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c) Idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

8. Il Comune verifica annualmente la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia

ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

9.L'autorizzazione per l'attività funeraria è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, al trasporto funebre.

10.Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:

- a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) una auto funebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- c) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione,
- d) conforme alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- e) un direttore tecnico per ogni sede e/o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della L.R. 12/01 ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

11.Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del Comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

12.Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.

13.Il Comune verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

Art. 8

Trasporto funebre

1.Il trasporto di cadavere è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, previa domanda da parte degli interessati. L'autorizzazione al seppellimento, unitamente all'autorizzazione al trasporto, è rilasciata al Direttore Tecnico o all'operatore dell'impresa incaricata ad eseguire il trasporto funebre.

2.Nell'autorizzazione sono riportate:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art.7 - comma 1, della LR 7/2013;
- d) i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art.7, comma 3 della L.R. 7/2013.

3.Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d)che sia stato posto un sigillo leggibile fissato con due viti di chiusura sul feretro dove si evincono gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

4. Il Direttore Tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

5. L'Azienda Sanitaria Locale effettua le prescritte verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

6. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396 (GU n.303 del 30-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 223), sono rilasciate al Direttore Tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

7. Il responsabile delle attività cimiteriali (custode) che riceve la salma verifica le autorizzazioni e la conformità di quanto indicato nel verbale redatto dal Direttore Tecnico dell'impresa funebre e comunica al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

8. Il trasporto di cadavere, di resti e di ceneri precedentemente tumulate, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di sepoltura, previa domanda da parte degli interessati, nel rispetto della vigente normativa.

9. Il trasporto di cadavere o parti di esso rinvenuto sul territorio comunale è disposto ed autorizzato dall'Autorità Giudiziaria.

10. È a cura del Comune o del soggetto gestore, in relazione alle competenze tecnico-amministrative degli addetti al servizio, accertare, nel rispetto della normativa vigente, la regolarità dei documenti accompagnatori e delle caratteristiche dei feretri e urne, resti ossei o ceneri che giungono al Cimitero oltre che accertare l'idoneità dei soggetti che effettuano il trasporto.

11. Il trasporto da o per Stato estero, è regolato dagli articoli 27, 28, 29 del DPR 285/90. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco e l'Ufficio preposto a tale funzione è l'Ufficio di Stato Civile.

12. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

13. Per le salme portatrici di radioattività il suddetto dirigente prescriverà le necessarie misure protettive.

14. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui al DPR n. 285/90.

15. Il trattamento di cui al comma precedente è effettuato quando è previsto dai trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

16. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ivi compreso il codice deontologico delle imprese funebri (allegato A della LR 24 novembre 2001 n. 12 sulla disciplina e armonizzazione delle attività funerarie).

17. L'addetto al trasporto pubblico opera in qualità di incaricato di pubblico servizio e quindi responsabile della verifica del feretro.

Art. 9

Esecuzione del servizio e responsabilità

1. L'impresa funebre effettua il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dal servizio, tenendo indenne il Comune anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.
2. L'impresa deve eseguire il servizio con diligenza ed è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'operato dei propri dipendenti i quali, nell'adempimento delle proprie mansioni, devono:
 - a) tenere un contegno corretto e dignitoso;
 - b) essere dotati di attrezzature e di mezzi idonei per la salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui operano.
3. È fatto divieto, nell'esecuzione di servizi funebri, di:
 - a) utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista dalla normativa vigente;
 - b) utilizzare personale non dipendente dell'impresa;
 - c) corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.
4. Il servizio dovrà essere svolto con ordine, puntualità, precisione e diligenza, nel rispetto della vigente normativa.
5. In ogni momento e senza preavviso, potranno essere esercitati controlli da parte dell'Amministrazione Comunale sull'esecuzione dei servizi/trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti della normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.
6. L'inosservanza del presente Regolamento e della vigente normativa in materia comporterà l'applicazione di sanzioni, così come previsto dall'art 8 bis della LR n. 12/2001 e s.m.i. nonché dal vigente Regolamento Comunale per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze del Sindaco ed a quelle di responsabili di posizione organizzativa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/2008. Ogni contestazione avverrà per iscritto, con assegnazione di un termine per la presentazione delle controdeduzioni e per provvedere a porre riparo alle inadempienze.
7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni saranno utilizzate nel rispetto dell'art. 8 ter della L.R. n. 12/2001 e s.m.i.

Art. 10

Svolgimento del servizio funebre

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata e deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 della L.R. 7/2013. Solo il Direttore Tecnico dell'impresa può trattare con gli interessati la committenza del servizio.
2. Nel caso di decessi avvenuti nell'ambito territoriale di Apollosa e del conseguente seppellimento del cadavere nel locale Cimitero civico, il servizio funebre o funerale avverrà con le seguenti modalità:
 - a) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) alla Chiesa, quindi dalla Chiesa al Cimitero;
 - b) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) al Cimitero, ove non avvenga alcun rito religioso.
3. Il servizio dell'impresa funebre inizia dal luogo in cui è denunciata la presenza del cadavere e termina al Cimitero nel momento della tumulazione o inumazione del cadavere a cura del Comune o del soggetto gestore.
4. Le auto funebri dovranno trovarsi sul posto per eseguire il servizio almeno quindici minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

5. Il trasporto presso l'abitazione di cadaveri di persone decedute in ospedale, istituti o sul pubblico suolo, dovrà avvenire almeno mezz'ora prima dell'orario previsto per il funerale.

6. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Fanno eccezione a tali criteri le modalità di trasporto di salme da altri Comuni.

7. L'impresa dovrà, inoltre, eseguire il funerale osservando anche tutte le disposizioni che saranno impartite da competenti uffici del Comune e della ASL territoriale.

Art.11

Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 12

Trasporto del feretro a spalla

1. L'eventuale trasporto a spalla del feretro, anche su brevi itinerari, è consentito previa autorizzazione del Sindaco nei seguenti casi:

- a) quando l'itinerario da percorrere per la sua natura non consente l'impiego di auto funebri;
- b) quando si vogliono tributare al defunto speciali onoranze.

TITOLO III NORME GENERALI

Art. 13

Disposizioni di carattere generale

1. Il Comune provvede a garantire il servizio di sepoltura nel Cimitero Comunale. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime alla gestione ed alla manutenzione del Cimitero.
3. Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del Cimitero, le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti o abortiti, di resti anatomici.
4. Il Comune o soggetto gestore esercita l'ordine e la vigilanza in materia cimiteriale avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
5. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 12/2001 e s.m.i, il Comune, in concorso con l'A.S.L. competente, istituisce immediatamente un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compreso i festivi.
Detto servizio di guardia deve essere necessariamente fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al DPR 285/90.
6. Nel cimitero è permessa, previa autorizzazione del Sindaco, la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per le altre celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico.

Art. 14

Ammissione nel Cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non è accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile. Alla consegna del feretro, il predetto documento deve essere ritirato dal custode del cimitero che provvederà al controllo di tutta la documentazione accompagnatoria nonché alla verifica della conformità di quanto indicato nel verbale degli accertamenti effettuati dal direttore tecnico/operatore funebre, allegato all'autorizzazione al trasporto.
2. Nel Cimitero comunale sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri di:
 - a. persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
 - b. persone che, ovunque decedute, al momento della morte avevano nel Comune la propria residenza;
 - c. persone non residenti in vita nel Comune, se legate ad un rapporto di parentela in linea retta di primo grado ascendente (genitori) o discendente (figli) con cittadini residenti;
 - d. persone non residenti ma aventi il coniuge già sepolto nel cimitero;
 - e. persone non residenti al momento del decesso in quanto ricoverate presso Residenze Socio-Assistenziali;
 - f. persone non residenti in vita nel Comune ma che abbiano parenti entro il secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) sepolte nel Cimitero del Comune, purché sussista la possibilità di accoglierne le salme;
 - g. persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, siano già concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, sino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Gli arti anatomici, di norma, sono inumati, tumulati o cremati a cura dell'ASL nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione.

Art. 15

Orario di apertura e chiusura del cimitero

1. I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avviso sul sito istituzionale del Comune e nella bacheca del cimitero. Durante l'orario delle visite il primo avviso di chiusura viene dato con segnale acustico dieci minuti prima dell'orario di chiusura.

Art. 16

Norme di comportamento all'interno del cimitero

1. Nel cimitero sono vietati:

- a) atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo (a titolo esemplificativo fumare, tenere un contegno chiassoso, entrare con veicoli, rimuovere fiori e ornamenti dalle tombe altrui, gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi o muri, offrire servizi od oggetti, distribuire volantini pubblicitari, fumare, etc);
- b) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza idonea autorizzazione;
- c) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto.

Art. 17

Strutture cimiteriali

1. Il cimitero Comunale di Apollosa dispone di:

- a) una Camera Mortuaria per breve sosta dei feretri prima della sepoltura; deposito di osservazione delle salme; funzioni obitoriali;
- b) una chiesetta adibita esclusivamente per le funzioni religiose dove è vietato usarla come camera mortuaria o deposito di osservazione;
- c) un ossario comune attualmente costituito da un locale sotterraneo sito sotto la chiesetta cimiteriale e non accessibile al pubblico, esso è necessario alla raccolta, in perpetuo e collettiva, delle ossa per le quali altri non abbiano provveduto ad altra destinazione, nonché delle ossa eventualmente provenienti da fuori del cimitero.

2. Ai sensi degli artt. 10 bis e ter della L.R. Campania 7/2013, il Comune individua con proprio atto deliberativo, mediante apposita convenzione con i Comuni limitrofi, una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono indicati dalla Giunta Regionale.

3. La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali della volontà del defunto e dei suoi familiari.

4. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL territorialmente competente, per gli aspetti igienico-sanitari e, con apposita convenzione, affiderà la gestione della sala pubblica del commiato anche ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuoverà la informazione e la pubblicità.

5. Il gestore della sala pubblica del commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

6. L'utilizzo ed il funzionamento della sala del commiato saranno disciplinati da apposito regolamento adottato dal competente organo comunale.

7. Nel rispetto del DPR n. 285/90 e della LR n. 12/2001 e smi, il Comune di Apollosa adeguerà il vigente Piano Cimiteriale che terrà conto degli spazi da riservare a sepoltura di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali. Per le professioni religiose che lo

prevedono espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere secondo la disposizione di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98.

8. Il Comune provvederà ad individuare un cinerario comune per la conservazione indistinta, collettiva e perpetua, delle ceneri.

TITOLO IV SEPOLTURE

Art. 18

Inumazione e tumulazione

1. Il Cimitero consta di tre campi per la sepoltura.
 - a) Nel “Campo 1” sono destinati alla sepoltura per inumazione i settori contrassegnati come S7, S8, S9, S10, S11.
 - b) Nel “Campo 2” sono destinati alla sepoltura per inumazione i settori contrassegnati come S4 ed S6.
 - c) Nel “Campo 3” non sono previste sepolture per inumazione.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono a titolo oneroso, fatte salve le condizioni di cui all’ Art. 5 del presente Regolamento e quelle relative alla collocazione di lapidi che saranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale.
3. A richiesta dei privati ed a loro spese, può essere autorizzata dal Comune l’installazione di un copri tomba di superficie uguale a quella della superficie della fossa e/o di una lapide di una altezza max di cm 70 dal piano del prato o 50 cm dal copri tomba. Il copri tomba va posizionato all’altezza massima di 20 cm dal livello del suolo.
4. Sono a tumulazioni le sepolture di feretri, urne con resti ossei o urne cinerarie in opere murarie (loculi, cellette, cappelle). Le caratteristiche del tumulo devono essere conformi alla vigente normativa in materia. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il nome e il cognome della salma con data di nascita e morte. Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive rispondono alle disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 285/90.

Art. 19

Esumazioni ed estumulazioni

1. Sono esumazioni ordinarie quelle effettuate trascorso il termine ordinario di scadenza fissato in dieci anni.
2. Nel caso in cui il cadavere esumato/estumulato si presenti completamente scheletrizzato, le ossa raccolte sono depositate nell’ossario comune, salvo sia chiesto il collocamento in celletta ossario, concessa secondo le tariffe stabilite annualmente con atto deliberativo della Giunta Municipale. Il suddetto collocamento dovrà effettuarsi in urne di zinco, su cui dovrà essere apposto in maniera indelebile il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di decesso.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente scheletrizzato il resto mortale potrà:
 - a) essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto e a loro spese, a cremazione nel rispetto della normativa vigente;
 - b) essere lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di due anni. In tal caso, si procederà ad aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell’immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, così come stabilito dalla Circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10.
4. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite trascorsi i termini della concessione. Tali estumulazioni non possono effettuarsi prima dei 25 anni dalla data di tumulazione.

5. I resti mortali devono essere inumati dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'aggiunta di sostanze biodegradanti direttamente sui resti mortali e nell'immediato intorno del contenitore nel rispetto della Circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10. Il periodo di inumazione è stabilito in due anni.

6. Sono esumazioni/estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima del termine ordinario di decadenza per:

- a) Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) Trasporto in altra sepoltura;
- c) Cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono effettuate con le modalità e nei periodi stabiliti dalla normativa vigente e devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario della ASL.

8. Annualmente, il Comune o il soggetto gestore cura, con congruo anticipo, la stesura dell'elenco delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione/estumulazione ordinaria per l'anno successivo.

9. Lo scadenario delle esumazioni e estumulazioni è tenuto in custodia dall'addetto cimiteriale e viene pubblicizzato tramite affissione nella bacheca del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Le esumazioni/estumulazioni sono eseguite da ditta incaricata, regolarmente munita della necessaria competenza e dei requisiti richiesti. Il personale che effettua le operazioni di esumazione/estumulazione, come anche le inumazioni e le tumulazioni, deve essere in possesso della qualifica formativa prevista dalla normativa vigente. La presenza di personale ASL può essere richiesta dal comune/soggetto gestore qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

10. I rifiuti provenienti dall'attività di esumazione o estumulazione, nonché da altre attività cimiteriali, sono raccolti e smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dal D.lgs. 152/2006.

Art. 20

Operazioni cimiteriali dove è prevista la presenza del Personale Sanitario

1. È richiesta la presenza del Personale sanitario della ASL nei seguenti casi:

- a) Esumazione straordinaria;
- b) Estumulazione straordinaria di cui all'art. 19 del presente Regolamento;
- c) Risanamento tombe;
- d) Estumulazione straordinaria per traslazione in altro Cimitero;
- e) Estumulazione straordinaria effettuata per la verifica di spazi all'interno dei loculi ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

Art. 21

Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione sono consegnati agli aventi diritto. Della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato agli atti dell'ufficio cimiteriale.

2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune/soggetto gestore che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.

3. Qualora gli oggetti rinvenuti non fossero reclamati, decorso il suddetto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 22

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non prelevati dagli aventi titolo entro 60 gg, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali, le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale del cimitero.

a. Su richiesta dagli aventi diritto, il Comune/soggetto gestore, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

b. Le croci e altri simboli religiosi, nonché le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

c. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere concessi alla famiglia.

TITOLO V CREMAZIONE

Art. 23

Modalità

1. La cremazione è un servizio pubblico, così come previsto dall'art. 12 ultimo comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con Legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il Comune di Apollosa non disponendo di impianto crematorio, autorizza il trasporto della salma nel cimitero di altro comune che ne sia fornito o in altro luogo autorizzato alla cremazione, su richiesta degli interessati ed a spese di questi.
2. L'autorizzazione alla cremazione dei defunti ed i loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla stessa cremazione dei defunti è disciplinata dalle norme di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. n. 20 del 9 ottobre 2006.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto a misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
4. L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006, e cioè:
 - a) per tumulazione;
 - b) per inumazione (se costituita di materiale biodegradabile);
 - c) per conservazione all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'art. 80 del D.P.R. 285/90 successivamente all'adozione del Piano Cimiteriale);
 - d) per consegna al soggetto affidatario (di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 20/2006).
5. All'atto dell'ingresso nel cimitero deve essere consegnato all'incaricato del servizio cimiteriale il verbale di consegna dell'urna cineraria da conservare presso lo stesso cimitero.
6. In caso di dispersione delle ceneri, la stessa deve avvenire nei luoghi indicati nell'art. 4 della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006.
7. La dispersione non può avvenire nei centri abitati e neppure in aree private situate nei centri abitati.
8. In caso di affidamento o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006.

Art. 24

Urna cineraria

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo, purché opaca.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.
3. L'urna può essere conservata in sepoltura o in loculo privato o in cappella di famiglia, nel rispetto della normativa vigente (Legge 30 marzo 2001, n. 130).

Art. 25

Verbale di consegna

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno va conservato presso il crematorio, un altro va consegnato, insieme all'urna, al destinatario finale di questa, il terzo va trasmesso al Sindaco che ha rilasciato

l'autorizzazione alla cremazione. Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale va consegnato al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

TITOLO VI CONCESSIONI

Art. 26

Concessione cimiteriale - disposizioni generali

1. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie).
2. La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.
3. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
4. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata, in seguito all'assegnazione del manufatto, dal Segretario Comunale.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto deve contenere:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di ente o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 27

Durata delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:
 - a) 25 anni per i loculi;
 - b) 50 anni per ossari o nicchie cinerarie;
 - c) 99 anni per le aree destinate a tombe di famiglia o cappelle.
3. Le pregresse concessioni riguardanti l'assegnazione dei loculi ed aventi periodi di durata inferiori a quelle previste nel precedente comma, sono prolungate a 25 anni, senza ulteriori spese a carico dei concessionari.

Art. 28

Modalità di concessione

1. L'assegnazione dei loculi/cellette avviene per ordine progressivo, procedendo da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto.
2. Qualora risultasse libera un'entità per estumulazione, questa sarà assegnata per una nuova tumulazione.

3. La concessione del loculo o celletta viene rilasciata in presenza di feretro o di urna da tumularvi.

Art. 29

Subentri a sepolture private e cappelle private

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata e/o di una cappella privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a:

a) darne comunicazione scritta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro sei mesi dal decesso;

b) a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando congiuntamente uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali nel termine di 30 giorni potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 30

Subentri in concessioni in uso di loculi e di cellette ossario

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossario o cinerario si trasmettono, *mortis causa*, per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che, entro sei mesi dal momento del subentro, devono darne notizia al Responsabile dei Servizi Cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento, se variato.

Art.31

Pagamenti dilazionati

1. Possono essere autorizzate dilazioni di pagamento, previa istanza della parte interessata, esclusivamente per il solo importo relativo alle concessioni cimiteriali. Le dilazioni possono essere rateizzate sino un massimo di tre mensilità. Il piano di ammortamento del debito verrà predisposto e autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Le rate vengono pagate dagli interessati entro le scadenze indicate nel piano di ammortamento ed il mancato pagamento di una di esse comporta la decadenza del beneficio della dilazione. Il contratto relativo alla concessione verrà consegnato alla parte interessata ad estinzione totale del debito.

Art. 32

Pagamenti insoluti

1. Gli insoluti di pagamento relativi a concessioni cimiteriali, espletate le normali attività rivolte al recupero del credito (lettera di sollecito, mediante PEC o Raccomandata A/R da parte del Comune/soggetto gestore), danno origine alle procedure previste dalla legge in materia di riscossione coattiva.

2. Il Comune/soggetto gestore provvede semestralmente alla redazione dell'elenco dei soggetti morosi per i quali attivare la riscossione coattiva.

Art. 33

Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili e opportuni, sia per motivi di decoro, che di sicurezza o igiene.

2. Per la manutenzione straordinaria eseguita d'ufficio il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
3. La modalità ed i tempi di corresponsione delle quote vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente comma:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) eventuali elementi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Qualora il concessionario non provveda entro un anno al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 34

Revoca concessione

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concessi, qualora si rendesse necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, D.P.R. n. 285/1990.
2. Verificandosi le necessità di cui al comma precedente, la concessione in essere viene revocata con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di altra sepoltura nell'ambito del Cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 30 e 31 del presente Regolamento. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la traslazione dei cadaveri/resti dalla vecchia tomba alla nuova e della nuova concessione. Del provvedimento assunto, il Responsabile dei Servizi cimiteriali dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, mediante PEC o raccomandata A/R, almeno 30 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'Albo Comunale On Line ed in quello cimiteriale per un periodo di 30 giorni. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
3. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

Art.35

Decadenza

1. La decadenza della concessione, anche di natura perpetua, sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - d) quando la famiglia si estingue, cioè non ci sono più persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionario e non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per la manutenzione e cura della sepoltura, fermo restando il rispetto dei periodi minimi previsti per l'esumazione e/o estumulazione dell'ultimo defunto.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale On Line e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base all'accertamento dei relativi presupposti.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune/soggetto gestore disporrà la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. Successivamente, il Responsabile dell'Ufficio tecnico disporrà per la demolizione od il restauro delle opere, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 36

Estinzione

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree e manufatti, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, fotografie, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvede alle relative incombenze, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio On Line e nella bacheca del cimitero del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Le spese relative alle incombenze di cui al comma precedente restano, comunque, a carico degli interessati.

TITOLO VII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art.37

Esecuzione di lavori

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, con personale con regolare contratto di lavoro, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile Area Manutenzione - Servizi Generali. Per tutti i lavori edili non è richiesto il requisito formativo di cui alla L.R. 12/2001 e sue modifiche. Tale requisito è invece richiesto per i soggetti che effettuano operazioni cimiteriale di interro, esumazione, tumulazione, estumulazione, custodia del cimitero, direzione.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso rilasciato dal Responsabile Area Manutenzione - Servizi Generali.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
5. Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 38

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di arredi

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle private o tombe private debbono essere redatti nel pieno rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania, approvati dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e le nuove norme tecniche delle costruzioni, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e della L.R. 9/1983 e s.m.i.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei posti, ovvero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 39

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, secondo gli importi e le modalità fissati dalla Giunta Municipale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e di eventuali danni.
3. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate.

Art. 40

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile Area Manutenzione - Servizi Generali.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 41

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del Cimitero, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Art. 42

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici, di norma, coincide con l'orario di apertura del Cimitero Comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 43

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nel cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
 - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 ottobre al 5 novembre;
 - b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opere di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali.

3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

Art. 44

Vigilanza sui lavori

1. Il Responsabile Area Manutenzione - Servizi Generali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile Area Manutenzione - Servizi Generali accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 39.

3. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, il Responsabile Area Manutenzione - Servizi Generali provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

Art. 45

Mansioni degli operatori funerari e cimiteriali e del personale addetto alla custodia del cimitero: obblighi e divieti.

1. Il personale che svolge attività cimiteriale deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 12/2001 e s.m.i.

2. Tale personale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

3. Il personale addetto alla custodia del cimitero (custode):

a) vigila e controlla sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione ed è tenuto a registrare tutte le operazioni eseguite mediante la compilazione dell'allegata scheda ed alla tempestiva consegna della stessa al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per l'aggiornamento dell'applicativo per la gestione informatizzata del cimitero;

b) vigila e controlla sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;

c) vigila e controlla sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale;

d) è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

e) è tenuto a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

f) è tenuto a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

g) non deve eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

h) non deve ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;

i) non deve segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;

j) non deve esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

k) non deve trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione.

Art. 46

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Le caratteristiche di ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, così come ogni arredo relativo a tombe, loculi, cellette, cappelle del Cimitero, sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ovvero anche nella lingua di riferimento, ai sensi della normativa vigente.

3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che, abusivamente, fossero state introdotte nel Cimitero.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Art. 47

Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi ed ogni altro materiale ornamentale, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non conformanti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Comune/soggetto gestore provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe e dai loculi di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, lumini, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore esperite le procedure di pubblicazione.
2. Le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se e in quanto compatibili.

Art. 49

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate fino al 18/05/1984 continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Tutte le concessioni di loculi cimiteriali successive alla data del 18/05/1984, e sino all'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono decorrenti dall'effettiva occupazione del loculo stesso per la durata di anni 25. L'atto di assegnazione sostituisce il contratto di concessione.
3. Nel caso sia accertato che una concessione in regime di perpetuità risulti in evidente stato di abbandono per più di mesi 12 (dodici) successivi al 99° anno dalla stipula della concessione, la stessa viene revocata d'ufficio dopo aver esperite le opportune indagini e procedure di richiamo presso gli aventi titolo.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata (tombe di famiglia, loculi ed ossari), che non abbiano già comunicato al Responsabile dei Servizi Cimiteriali le relative variazioni, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta al suddetto responsabile, pena la decadenza della concessione.

Art. 50

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore già citate nel presente Regolamento ed a tutte le normative e le disposizioni vigenti in materia.
2. Per le violazioni al presente Regolamento, oltre ad eventuali sanzioni penali, si applicano le sanzioni amministrative del vigente Regolamento Comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze del Sindaco ed a quelle di Responsabile di posizione organizzativa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 13/03/2008.